



UNITÀ CENTRALE PERSONALE

Prot. ENEA/2011/

/UCP

## VERBALE DI ACCORDO


<b>data:</b> Roma 18.7.2011
-----------------------------

<b>OGGETTO:</b>	<b>Applicazione del CCNI ENEA 2006-2009 – Utilizzo delle risorse di competenza del Fondo 2010 ancora disponibili.</b>
-----------------	---

In data odierna, le Parti firmatarie del CCNI ENEA di cui all'oggetto, facendo riferimento a quanto stabilito nel precedente verbale di accordo del 15 luglio scorso, si sono incontrate definendo l'utilizzazione delle risorse ancora disponibili del Fondo 2010. A tal fine hanno convenuto su quanto segue.

- 1) L'importo pari a circa Euro 1.560.000,00 è così destinato:
  - a) Euro 750.000,00 circa per i livelli IV-VIII di cui Euro 350.000,00 per l'applicazione dell'art. 16 – Norme di Omogeneizzazione del CCNI sopracitato e di cui al punto 1) - primo alinea - del verbale di accordo del 15.7.2011, e Euro 400.000,00 così distribuiti:
    - a.1) Euro 200.000,00 circa per l'applicazione degli artt. 53 e 54 del CCNL EPR 1998\2001 come modificati dall'art. 4 del CCNL EPR 2006\2009 riguardante le opportunità di sviluppo professionale del personale;
    - a.2) Euro 200.000,00 circa per l'incremento dell'Indennità di Ente mensile di cui alla Tabella D allegata al CCNI ENEA 2006\2009;
  - b) Euro 810.000,00 circa per i livelli I-III di cui Euro 405.000,00 circa per l'applicazione dell'art. 15 del CCNL EPR 2002\2005 riguardante lo sviluppo professionale per i ricercatori e i tecnologi, ed Euro 405.000,00 circa per l'incremento dell'indennità di oneri specifici di cui alla Tabella F allegata al CCNI ENEA 2006\2009.
- 2) Le Parti si danno reciprocamente atto di fissare la nuova data di incontro per il 7.9.2011 alle ore 10 per stabilire tempi e modi di erogazione sia dei residui pari a Euro 7.710.000,00 di cui al terzo alinea del punto 1) del verbale di accordo del 15.7.2011, sia degli istituti menzionati al punto 1) del presente verbale. Inoltre le parti convengono che nella riunione del 7.9.2011 si provvederà alla costituzione e all'utilizzo del Fondo per il trattamento accessorio nei livelli IV-VIII avente decorrenza 30.12.2010, nonché per la revisione del trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli I-III. In particolare le Parti stabiliscono che le risorse provenienti dalla mancata corresponsione dell'indennità di sede disciplinata dall'art.24 del CCNI ENEA 2002\2005 andrà ad incrementare l'indennità di ente mensile per i livelli IV-VIII e le indennità di oneri specifici dei livelli I-III del CCNI ENEA 2006\2009.

Letto, approvato e sottoscritto.

	<b>Organizzazione sindacale</b>	<b>data della firma</b>
	FLC-CGIL	18-7-2011
	FIR-CISL	18-7-2011
	UIL- RUA	18/07/2011
	ANPRI	18/7/2011
	USI-RDB	



UNITÀ CENTRALE PERSONALE

Prot. ENEA/2011/41290 /UCP

### VERBALE DI ACCORDO

data: Roma 15.7.2011

**OGGETTO:** Applicazione del CCNI ENEA 2006-2009 – Art. 16 delle Norme di Omogeneizzazione e Artt. 10, 15 del Contratto Integrativo.





1) In data odierna, le Parti firmatarie del CCNI di cui all'oggetto, preso atto dell'opportunità segnalata dall'IGOP\MEF con lettera prot. n. 21358 \M\RSA del 13 giugno scorso in merito all'utilizzazione delle risorse di competenza nel Fondo 2010 ancora disponibili, di cui alla Tabella B allegata al Contratto Integrativo, si sono incontrate definendo quanto segue.

- Un importo pari a circa Euro 350.000,00 verrà destinato a finanziare l'applicazione dell'art. 16 – Norma transitoria di primo inquadramento - delle Norme di Omogeneizzazione citate in oggetto;
- Un importo pari a circa Euro 1.200.000,00 la cui destinazione sarà definita nell'incontro previsto al successivo punto 2;
- Un importo pari a circa Euro 7.710.000,00 verrà destinato, secondo la ripartizione di cui all'art. 2 del Contratto Integrativo 2006\2009 e con le modalità previste dagli artt. 10, e 15 del già indicato Contratto Integrativo.

2) Le Parti si danno reciprocamente atto di fissare la nuova data di incontro per il 18.7.2011 alle ore 16.00 per definire la costituzione e l'utilizzo del Fondo per il trattamento accessorio per il personale inquadrato nei livelli IV-VIII, avente decorrenza 30.12.2010, nonché per la revisione del trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli I-III.

In particolare le Parti stabiliscono che dovrà essere definita l'utilizzazione delle risorse provenienti dalla mancata corresponsione dell'indennità di sede disciplinata dall'art.24 del CCNI ENEA 2002\2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

	Organizzazione sindacale	data della firma
ENEA 	FLC-CGIL 	15/7/2011
	CISL-FIR 	15-7-2011
	UIL- RUA	
	ANPRI 	15/7/2011
	USI-RDB	